



## Tribunale di Treviso

### SECONDA SEZIONE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore
dott. Gianluigi Zulian	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### **D E C R E T O**

Visto il ricorso depositato in data 3 marzo 2015 con cui la società DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;

rilevato che il Tribunale, con decreto in data 5 marzo 2015, ha concesso termine alla società fino al 26 giugno 2015 per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, termine successivamente prorogato fino al 20 settembre 2015;

rilevato che con istanza depositata in data 22 luglio 2015 la DRUSIAN, ai sensi dell'art.169 bis L.F., ha chiesto di essere autorizzata allo scioglimento del contratto di leasing n.3026310170 in essere con Iccrea Banca, del contratto di leasing n. 3021080950 in essere con Iccrea Banca, del contratto di leasing n. 326064 in essere con Hypo Alpe Adria Bank, del contratto di leasing n. 326105 in essere con Hypo Alpe Adria Bank e del contratto di leasing n. IF/1235179 in essere con Unicredit Leasing S.p.A.;

rilevato che il Tribunale ha richiesto il parere del Commissario giudiziale e ha, ritenuto necessario instaurare il contraddittorio con le controparti interessate, invitato Iccrea Banca, Hypo Alpe Adria Bank e Unicredit Leasing S.p.A. a depositare

eventuali osservazioni entro il 25 agosto 2015 con onere della ricorrente di notifica per via telematica, ove possibile, del presente provvedimento fino a 10 giorni prima; rilevato che in data 7 agosto 2015 la Società ha depositato proposta di concordato preventivo contenente la proposta, il piano e la documentazione ex art.161 LF,; rilevato che il Commissario ha espresso parere favorevole; visti gli atti e i documenti depositati;

#### RITENUTO

1. che sussistano i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale i cui limiti dimensionali superano i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui alle relative lett. a), b) e c) dell'art. 1 L.F.;
2. che sussista il presupposto oggettivo dello stato di crisi, ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, L.F., non essendo la società in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato;
3. che risulti debitamente rispettato anche il disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.F.;
4. che la produzione della documentazione, prevista dall'art. 161, commi 1 e 2, L.F. sia regolare e completa;
5. che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di cui all'art. 161, III comma, L.F. sia adeguatamente motivata e all'apparenza immune da vizi logici, salve le successive verifiche di competenza del Commissario Giudiziale;
6. che il concordato rientri nella figura del concordato liquidatorio prevedendo, in sintesi, la cessione integrale di tutti i suoi beni e il realizzo di tutte le ulteriori attività patrimoniali, esistenti e sopravvenute senza formazione di classi;
7. che il piano soddisfi anche il nuovo art. 161, II comma lett. e), il quale impone ora la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; ritenuto, pertanto, che la proposta come formulata sia ammissibile;

#### RILEVATO

che la Società, ex art. 169 bis L.F. ha chiesto lo scioglimento dei contratti di leasing;

che la Società ha depositato la prova delle avvenute comunicazioni e che non risultano essere state depositate osservazioni;

che il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole in relazione all'autorizzazione allo scioglimento del Contratto Iccrea Banca Impresa S.p.a. n. 3026310170, del Contratto Iccrea Banca Impresa S.p.a. n. 3021080950 del 12.11.2002 e del Contratto Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. n. 326064 del 30.1.2008;

ritenuto che i tre contratti sopra indicati di cui alla citata richiesta di scioglimento non siano di utilità funzionale per la procedura e per le finalità concordatarie sottese al piano predisposto dalla ricorrente, considerata la natura della proposta definitiva - di carattere liquidatorio - formulata dalla società, e che risulta evidente che il valore degli immobili (stimato in oltre euro 3.500.000,00) sia decisamente più elevato del debito residuo nei confronti delle locatrici (pari a circa euro 1.240.000,00);

ritenuto, invece, che in relazione agli altri due contratti lo scioglimento non appaia allo stato vantaggioso in quanto:

- 1) i beni oggetto dei contratti risultano locati, senza autorizzazione delle società di leasing, ad altri soggetti (INGEO S.a.s e Pasticceria Battistuzzi Nilo & Figli S.n.c.) i quali potrebbero richiedere alla società Drusian i danni conseguenti allo scioglimento dei contratti;
- 2) in relazione al Contratto Unicredit Leasing S.p.a. il valore del bene è inferiore al debito residuo;

visto l'art. 163 L.F.;

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della società DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione con sede a Oderzo (TV), via Callalta n.29, codice fiscale e partita IVA n. 02486650266;

#### DELEGA

alla procedura il Giudice dott.ssa Elena Rossi

#### CONFERMA

Commissario giudiziale il dott. Omar Vidotto.

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico);

#### FISSA

in euro 10.000,00 per ogni singolo atto il limite al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione del Giudice delegato per il compimento di atti di cui all'art.167, II comma, L.F.;

#### ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del **giorno 25 novembre 2015 alle ore 15:00** avanti al Giudice delegato, presso il Tribunale di Treviso, piano I, aula C.

#### DISPONE

che il Commissario giudiziale provveda a comunicare entro il 25 ottobre 2015 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. a norma dell'art. 31 bis LF, l'avviso ex art. 171 L.Fall. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.Fall., senza ulteriori avvisi;

che il Commissario giudiziale comunichi la propria relazione ex art. 172 L.F, entro dieci giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei

creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in Cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori;

#### INVITA

il Commissario giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua eventuale natura privilegiata, ai fini dell'annotazione del voto espresso.

Manda al Commissario giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell'art. 177 co. 4 L.Fall., ovvero di creditori postergati ex lege, ai sensi degli artt. 2467 e art. 2497-quinquies c.c.;

#### DISPONE

che la società ricorrente, ai sensi dell'art. 163, co. 2, n. 4), L.F., entro il termine di giorni quindici depositi la somma di euro 50.000,00, tenuto conto che è già stata depositata la somma di euro 20.000,00, pari al 20% di quanto si stima necessario a sostenimento delle spese di procedura, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura già aperto dal Commissario giudiziale presso la Unicredit Banca s.p.a. filiale di Treviso, piazzetta Aldo Moro, con l'avvertimento che, decorsi inutilmente tali termini, il Commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 173, I comma, L.F.;

#### DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

#### AUTORIZZA

lo scioglimento dei seguenti contratti di leasing:

Contratto Iccrea Banca Impresa S.p.a. n. 3026310170,

Contratto Iccrea Banca Impresa S.p.a. n. 3021080950 del 12.11.2002,

Contratto Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. n. 326064 del 30.1.2008.

Si comunichi alla società ricorrente e al Commissario giudiziale.

Treviso, così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2015

Il Presidente



Depositato in cancelleria  
14 SET. 2015  
il CANCELLIERE  
Dot. Manuela LOPEZ

